

La legge di Bilancio 2018 introduce un **credito d'imposta** a favore delle piccole e medie imprese che inizieranno una procedura di **ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro della UE o dello Spazio economico europeo. Il beneficio sarà valido nel triennio 2018-2020 e spetterà esclusivamente nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà ottenuta la quotazione.

Il credito d'imposta potrà essere fruito dalle piccole e medie imprese che, a partire dal 1° gennaio 2018, inizieranno una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

Per espressa previsione normativa, per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, nonché all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

In particolare, **sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.**

Le imprese che non rientrano nei parametri di cui sopra sono da considerarsi come grandi imprese (escluse dalla platea dei soggetti beneficiari del credito d'imposta).

Il credito d'imposta sarà riconosciuto, fino a un **importo massimo annuale di 500.000 per PMI**, nella misura del **50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione**.

Il beneficio, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 e in particolare dall'articolo 18, spetterà esclusivamente **nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione**.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile **esclusivamente in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio n. 241/1997 e successive modificazioni) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il bonus non è soggetto né al limite di utilizzo annuale di 250.000 euro previsto dall'art. 1, comma 53, della legge Finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), né al limite generale di compensazione pari a 700.000 euro annui, previsto dall'art. 34 della legge Finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) e successive modificazioni.

In merito alla rilevanza fiscale, la legge di Bilancio 2018 specifica che il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.